

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 98

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

IL 13 NOVEMBRE 2017 – ORE 19,00

Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, **alla presenza del Presidente Luca Deri e dei Consiglieri:**

ALESSI Patrizia	CREMONINI Valentina	LEMMA Francesca
AUSILIO Ernesto	CRISPO Michele	LUVISON Romano
AZEGLIO Luigi	D'APICE Ferdinando	MARCHITELLI Gerardo
BERGHELLI Michele	DE SENSI Serenella	MARTINO Francesco
BESSONE Stefania	DERI Luca	MOISO Daniele
BOMBACI Rosaria	GARIGLIO Giulia	SABATINO Silvio
CAMMARATA Giuseppe	GIOVANNINI Domenico	
CIACCI Camilla	LA MENDOLA Giuseppe	
	LANTERMINO Davide	

in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.

Risultano assenti i Consiglieri Chiummento, Pinto.

Con l'assistenza del Segretario : dr.ssa Miranda PASTORE

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così come indicato nell'ordine del giorno:

**OGGETTO: C. 7 . “TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO, MODIFICHE”.
PARERE.**

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 -«TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO, MODIFICHE». PARERE. ***PARERE SFAVOREVOLE***

Il Presidente Luca DERI, a nome della Giunta, riferisce:

con nota prot. n. 1103 del 28/09/17, il Presidente del Consiglio Comunale di Torino ha trasmesso richiesta di parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2017 03735/002 avente ad oggetto “Testo Unico delle norme regolamentari sulla Partecipazione, il Referendum, l'Accesso, il Procedimento, la Documentazione Amministrativa e il Difensore Civico. Modifiche” presentata dalla Consigliera Giacosa, dalla Sindaca Appendino e dal Presidente Versaci. Con lettera prot. n. 1172 del 9/10/2017 del Presidente del Consiglio Comunale, veniva concessa una proroga all'espressione del parere, stabilendo la scadenza al 15/11/2017.

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende dalla sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza; l'azione della Pubblica Amministrazione è rivolta a perseguire l'interesse generale della comunità, esercitando i poteri pubblici in modo trasparente.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto la Città ispira la propria azione ai criteri di trasparenza ed imparzialità assicurando l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento e la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 ottobre 2004 (mecc. 2004 07377/002) esecutiva dall'8 novembre 2004, successivamente modificata ed integrata, la Città ha adottato il “Testo Unico delle norme regolamentari sulla Partecipazione, il Referendum, l'Accesso, il Procedimento, la Documentazione Amministrativa e il Difensore Civico.” che disciplina, tra l'altro, gli istituti di partecipazione.

La Città di Torino intende quindi fornire ai titolari di diritti di partecipazione un ulteriore strumento introducendo l' “interpellanza del cittadino”.

Per quanto riguarda il metodo si evidenzia che:

viene introdotto un nuovo tipo di interpellanza nel “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico.” n. 297, senza che la fonte di carattere sovraordinato, costituita dallo Statuto della Città sia opportunamente modificato, ciò nonostante il fatto che la tematica della partecipazione sia trattata specificamente dallo Statuto nella parte II, dedicata agli “Istituti di partecipazione e diritto di accesso e di informazione “. A tale proposito si rileva come questa scelta di iniziare il percorso da un Regolamento di rango inferiore ed emendabile a maggioranza semplice, costituisca elemento di estrema debolezza amministrativa che lo rende praticamente

inapplicabile fino all'adeguamento dello Statuto delle Città, che peraltro necessita per le sue modifiche di una maggioranza più ampia e qualificata, sinonimo di partecipazione e condivisione.

Oltre a questo fondamentale aspetto sussiste il fatto che non viene modificato il Regolamento del Consiglio Comunale che tratta specificamente la tematica delle interpellanze rivolte al Sindaco e che pertanto rappresenta la sede regolamentare naturale in cui introdurre tale istituto.

Per quanto riguarda i contenuti si evidenzia che:

l'innovazione prevede l'inserimento nel citato Testo Unico dell'art. 11bis che contempla per i cittadini la " facoltà di rivolgere, al Sindaco e alla Giunta Comunale interpellanze volte a conoscere le motivazioni dell'azione dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale e collettivo, ovvero le posizioni della medesima su argomenti di rilievo cittadino" .

Tale previsione e formulazione determina un contrasto interno con il citato Testo Unico, che tratta nel Titolo IV il diritto di accesso agli atti, in quanto all'art. 45, nel definire l'oggetto del diritto fa chiaramente riferimento a documenti amministrativi o ad atti esistenti facenti parte di procedimenti amministrativi.

Si rileva inoltre come l'innovazione proposta è finalizzata a conoscere le motivazioni o gli intendimenti dell' Amministrazione, fase propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo. Come è noto, l'avvio del procedimento origina dalla necessità di provvedere ad adempimenti dovuti o dalla volontà di attuare scelte discrezionali operate.

Per quanto riguarda l'aspetto partecipativo si osserva che:

l'Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, dai diretti interessati e da chiunque, oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circoscrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere. Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circoscrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l'art. 46 del citato T.U. che delinea "le caratteristiche" dei soggetti titolati ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo: "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale." , al punto successivo è previsto che "Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi", la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l'interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative , a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera chiara ed inequivocabile dall'art. 54 dello Statuto della Città e dall'art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l'innovazione introduce un evidente contrasto con il contenuto e le finalità di tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell'Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l'introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé la necessità di fornire risposte sollecite, più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva :
risultano da chiarire gli aspetti dei citati criteri di “ammissibilità delle interpellanze presentate “ e sulle modalità di discussione delle stesse, principi riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe integrato con l’indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre non è prevista l’obbligatorietà della risposta e neppure i tempi in cui sarà fornita. In mancanza di tali specificazioni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l’aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un’assise istituzionale e ad essa si rivolge).

Si evidenzia che per consentire la partecipazione dei cittadini alla vita politica della Circoscrizione sono previsti diversi momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro, Assemblee pubbliche, Audizioni e, dal 2016, dalle Commissioni di Quartiere –

L’interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il Consigliere stesso si fa collettore e portatore in forza del proprio ruolo. Il nuovo strumento costituito dall’interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l’amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti). Si ricorda che la Pubblica Amministrazione già deve rispondere entro 30 giorni alle istanze presentate dai cittadini sotto forma di lettera, accesso agli atti, posta certificata, URC, URP ed OTRS.

Per quanto sopra illustrato si propone di esprimere **PARERE NEGATIVO** alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2017 03735/002 avente per oggetto “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche”

La proposta di deliberazione oggetto della richiesta di parere è stata discussa nella Conferenza dei Capigruppo del 16 ottobre 2017.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 2010 8431/002), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (n. mecc. 2012 570/002), del 17 dicembre 2012 (n. mecc. 1597/002), del 27 maggio 2013 (n. mecc. 2013 01985/002) e del 19 novembre 2015 (n. mecc. 2015 02366/002);

- visto gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 gennaio 2016;

- preso atto della delega del Direttore Finanziario al Dirigente di Area Circoscrizione 7 per l’espressione del parere di regolarità contabile relativamente alle “deliberazioni relative

all'espressione dei pareri da parte dei Consigli di Circoscrizione, di cui agli artt. 43 e 44 del succitato Regolamento del Decentramento ad eccezione di quelli relativi al punto b) dell'art. 43";

- dato atto che i pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
 - favorevole sulla regolarità contabile dell'atto;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di esprimere **PARERE NEGATIVO** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2017 03735/002 avente ad oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla Partecipazione, il Referendum, l'Accesso, il Procedimento, la Documentazione Amministrativa e il Difensore Civico. Modifiche" per i motivi evidenziati in narrativa.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri: ALESSI, GARIGLIO, GIOVANNINI, MOISO.

Presenti e votanti : n. 19

Voti favorevoli : n. 15

AUSILIO / AZEGLIO / BERGHELLI / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO / D'APICE / DE SENSI / DERI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / SABATINO.

Voti contrari : n. 4

BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO / LEMMA.